

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI
COMUNALI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del esecutiva il

INDICE

Titolo I – Accertamento con adesione

Art. 1 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione

Titolo II - Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Art. 5 - Procedimento di iniziativa del contribuente

Art. 6 - Effetti dell'invito a comparire

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

Art. 9 - Effetti della definizione

Titolo III - Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 10 - Riduzione delle sanzioni

Ttolo IV - Disposizioni finali

Art. 11 - Decorrenza e validità

TITOLO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 1 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Barberino di Mugello al fine di instaurare un rapporto migliore con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs.19.6.1997 n.218 e secondo le seguenti disposizioni.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia imponibile concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 3 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Articolo 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. Il Funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna la instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Articolo 5 - Procedimento di iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, qualora riscontri nello stesso aspetti che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

Articolo 6 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della definizione, viene dato atto in un succinto verbale redatto dal responsabile del procedimento.

Articolo 7 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga definito con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore e dal Funzionario Responsabile della gestione del tributo o suo sostituto.
2. Nell'atto di definizione sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonchè la liquidazione del tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in conseguenza della definizione, le modalità di effettuazione dei versamenti relativi.

Articolo 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro dieci giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, ricevuta la quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione al medesimo destinato.
3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento rateale con un massimo di sei rate bimestrali di pari importo, se le somme dovute superano i dieci milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione (data di versamento della prima rata). Il mancato versamento alle scadenze, anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con obbligo del residuo versamento in unica soluzione.

Articolo 9 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, fatto salvo quanto precisato al comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione nè dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

TOTOLO III - SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Articolo 10 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il

termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate è operata in sede di iscrizione a ruolo, a seguito di formale adesione da parte del contribuente, da presentare entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di accertamento con adesione da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento notificato rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
5. Sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione le sanzioni comminate per mancata, incompleta e tardiva risposta a richieste od inviti di cui all'art.4 - comma 2 -, formulate dall'ufficio.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2000. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla medesima data non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.
2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
3. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con quelle del presente regolamento.
4. Il presente regolamento recepisce ogni disposizione legislativa in ordine all'introduzione della moneta unica. Gli importi espressi in Lire nel presente regolamento, sono da considerarsi nel corrispondente controvalore espresso in Euro dalla data della sua entrata in vigore, anche come fase transitoria.

Oggetto: regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali.

Titolo : Regolamento adesione

Note : approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 9.3.2000
